

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 02/04/2021

FATTO

1. In data 26.9.2014 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo dovuto complessivo di € 33.960,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 283,00 ciascuna. Nel dicembre 2018 procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 48 sulla base di un conteggio estintivo predisposto dall'intermediario e nel quale veniva stornato l'importo di € 400,92 a titolo di rimborso di commissione attiva.
2. Dopo aver proposto reclamo non soddisfatto, il ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario, chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni ed oneri corrisposti e non goduti per una somma, al netto degli oneri già rimborsati di **€ 1.324,44**, oltre al rimborso dell'importo di **€ 157,61** illegittimamente addebitato a titolo di anticipata estinzione. Il tutto, oltre interessi legali e spese di assistenza professionale quantificate in € 200,00.
3. L'intermediario convenuto, nelle sue controdeduzioni, afferma che quanto spettava al ricorrente a titolo di oneri *recurring* non maturati è già stato restituito in sede di estinzione anticipata, mentre nulla è dovuto per i costi *up-front*, rilevando a tale riguardo come la sentenza *Lexitor* non possa ritenersi applicabile al caso di specie per plurime ragioni. Quanto alla penale d'estinzione anticipata, essa venne applicata in conformità alle norme di legge e di contratto. L'intermediario conclude pertanto per il rigetto del ricorso, rilevando che in ogni caso le spese legali non sarebbero dovute.



DIRITTO

4. Premesso che:

- ~ la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub 3.* deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*;
- ~ il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogia conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare



un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile;

5. *premessato inoltre che:*

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»;
- ~ in mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»;
- ~ in ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»;
- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

6. *premessato inoltre che:*

- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;
- ~ per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.;

7. *premessato inoltre che:*

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»;
- ~ a partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

8. *sulla base di tali premesse, possono enunciarsi le seguenti massime:*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ~ ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- ~ sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- ~ in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);
- ~ la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

*.

9. Venendo dunque al caso di specie, rileva il Collegio – attenendosi ai precedenti orientamenti, quanto alla qualificazione della natura dei costi nel tipo di contratto ora esaminato (v. in particolare Coll. Roma, dec. n. 3548 del 31.3.2017), ma conformandosi al sopravvenuto principio della rimborsabilità di tutti i costi, secondo i criteri indicati dal Collegio di Coordinamento – che le *commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento* hanno natura *recurring*, mentre le *commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto* hanno natura *up-front*; quanto alle *provvigioni dell'intermediario del credito* questo Collegio ha già avuto modo di rilevare (dec. n. 12720 del 12.10.2017; dec. n. 22084 del 26.9.2019) che esse hanno natura *up-front* quando risulta intervenuto in concreto, come nel caso di specie, un agente in attività finanziaria e sia presente agli atti l'allegato al SECCI che delimita l'attività svolta da tale soggetto alla fase di perfezionamento del finanziamento.
10. Pertanto, la somma che parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già rimborsatole (in particolare per oneri assicurativi, come comprovato da parte resistente), è pari ad **€ 866,52**, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	6,67%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,26%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	com. mandataria perfezionamento (<i>up front</i>)	€ 679,20	€ 407,52	€ 266,62		€ 266,62
<input type="radio"/>	com. mandataria gestione (<i>recurring</i>)	€ 679,20	€ 407,52	€ 266,62	€ 407,52	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigioni (<i>up front</i>)	€ 1.528,20	€ 916,92	€ 599,90		€ 599,90
<input type="radio"/>	spese incasso (<i>recurring</i>)	€ 729,60	€ 437,76	€ 286,41	€ 437,76	€ 0,00
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 866,52
		interessi legali				si

11. Merita accoglimento, inoltre, la domanda di restituzione della commissione di anticipata estinzione: da un lato, infatti, consta che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che l'importo anticipatamente rimborsato era superiore a € 10.000,00; dall'altro, però, la somma addebitata (€ 167,51) appare superiore al limite dell'1% del capitale residuo da rimborsare anticipatamente, calcolato al netto dei complessivi oneri da rimborsare secondo lo stesso conteggio estintivo, secondo quanto previsto dall'art. 125-sexies del T.u.b., così che la commissione, eccedente il limite di legge, andrà restituita integralmente (cfr. Coll. Roma, dec. n. 8414/2020: *“Il ricorrente ha, pertanto, diritto alla restituzione della intera commissione di estinzione anticipata. Il convenuto ha, infatti, violato la norma imperativa di cui all'art. 125 sexies cit., richiamata testualmente nel contratto, che lascia presumere la congruità della commissione solo nel caso in cui il suo importo non superi le soglie ivi indicate, sempre che il cliente non fornisca prova del fatto che un siffatto importo non sia equo e oggettivamente giustificato ancorché contenuto nei limiti fissati per legge. Appare, peraltro, evidente che, nel caso in esame, la clausola contrattuale, la quale ripropone i medesimi contenuti della disposizione sopra richiamata, va considerata nulla perché è dalla concreta applicazione (id est: interpretazione) che della stessa ha fatto l'intermediario che si desume la sua contrarietà alla citata norma imperativa, in assenza di una diversa e autonoma regolamentazione contrattuale”*).
12. L'importo complessivo dovuto al ricorrente, pari ad € 1.034,03, va arrotondato all'unità di Euro (per eccesso, se il decimale dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se inferiore a 5), secondo quanto previsto dalle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”.
13. Sull'importo sopra determinato, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla richiesta.
14. Non può invece essere accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, per quanto già sopra rilevato, in via generale, sulla questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 1.034,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA